

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 33

DEL 14.12.2015

OGGETTO: Autorizzazione all'avvocato Antonio Castellano dello Studio Legale Castellano, a sottoscrivere in nome e per conto dell'Istituto la transazione con il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi nonché gli eredi Giammarino.

L'anno duemilaquindici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

VISTE le determinazioni commissariali n. 44 del 9.9.2011 n. 152 del 12.03.2012, n. 236 del 10.08.2012, n. 303 del 12.03.2013, n. 5 del 27.4.2014 e n. 27 del 28.1.2014 e le disposizioni del Direttore Generale n. 115 del 06.03.2014, n. 201 del 19.05.2014, n. 115 del 6.3.2014, n. 126 del 12.03.2014, n. 201 del 19.05.2014 e n. 139 del 10.03.2015 rispettivamente di approvazione e aggiornamento delle Short List per il conferimento di incarichi di natura professionale per consulenze e/o collaborazione nelle materie di competenza dell'IACP di Avellino;

VISTA

la nota acquisita al Prot. Gen. n. 16479 del 19.11.205 con la quale l'avv. Antonio Castellano, nel trasmettere la bozza di transazione da sottoscrivere con il Comune di Sant'Angelo Dei Lombardi nonché con gli eredi Giammarino, ribadisce il proprio parere favorevole, alla sottoscrizione, non essendovi in essa previsto alcun onere a carico dell'Istituto se non la compensazione delle spese legali;

LETTA

La bozza di transazione che testualmente si riporta:

“ L'anno 2015, il giorno del mese di, in S. Angelo dei Lombardi (AV), con la presente scrittura da valere a tutti gli effetti di legge;

TRA

Giammarino Giovanni, C.F. GMMGNN28T19I281Y, nato il 19/12/1928 a S. Angelo dei Lombardi (AV) ed ivi residente alla via Ginestreto, Giammarino Antonietta, C.F. GMMNNT60T42I281A, nata il 02/12/1960 a S. Angelo dei Lombardi (AV) ed ivi residente alla via Ginestreto, Giammarino Vincenzina, C.F. GMMVCN63A62I281F, nata il 22/01/1963 a S. Angelo dei Lombardi (AV) ed ivi residente alla via Ginestreto, Giammarino Pasqualina, C.F. GMMPQL55S69I281Z, nata il 29/11/1955 a S. Angelo dei Lombardi (AV) e residente in Carnago (VA) alla via F.lli Rosselli n. 21, Macchia Gianfranco, C.F. MCCGFR73S03C665G, nato il 03/11/1973 a Chivasso (TO) ed ivi residente al corso Galileo Ferraris n. 111, tutti assistiti dall'Avv. Angela Felicita Laudisi (C.F. LDSNLF64E42H438M) con studio in Rocca San Felice (AV), nonché Sgueglia Rita, C.F. SGGRTI54E44A023R, nata il 04/05/1954 ad Acerno (AV) e residente in S. Angelo dei Lombardi alla via Ginestreto, assistita dall'Avv. Domenico Francesco De Simone (C.F. DSMDNC62B08I804K) con studio in Avellino;

- da una parte -

E

il Comune di S. Angelo dei Lombardi, C.F. 01608070643, con sede in S. Angelo dei Lombardi (AV) alla piazza Umberto I, in persona del Sindaco p.t. Dott.ssa Rosa Anna Maria Repole, assistito dall'Avv. Gerardo Forte (C.F. FRTGRD71S08A509O) con studio in S. Angelo dei Lombardi (AV), nonché l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino (IACP), P.IVA 00080610645, con sede in Avellino alla via Due Principati n. 156, rappresentato in virtù dell'allegata determina autorizzativa alla sottoscrizione della presente n.....del.....da parte procuratore costituito Avv. Antonio Castellano (C.F. CSTNTN51E281281M) con studio in Avellino;

- dall'altra parte -

SI PREMETTE

- la sig.ra Chiusano Carmela, C.F. CHSCML33E45I281I, nata il 05/05/1933 a S. Angelo dei Lombardi e deceduta il 27/04/2003, era proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Sant'Angelo dei Lombardi alla località Fontana Piccola, in catasto terreni al foglio 29, originaria p.lla 30, poi p.lla 375, oggi in catasto terreni p.lle 850, 849 (in parte) e 854 (in parte), ed in catasto fabbricati p.lle 849 (in parte) e 854 (in parte), avendolo acquistato con atto per Notar Rosa Vetromile del 13/08/1962 (rep. 23, racc. 21);

- il Comune di S. Angelo dei Lombardi, nell'ambito di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con delibera di C.C. n. 28/1987 ha provveduto alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di alloggi economici e popolari; con decreto sindacale n. 3/1987, quindi, ha disposto l'occupazione temporanea in via d'urgenza di dette aree, tra cui mq 500 del terreno innanzi richiamato; in data 31/03/1987, poi, è intervenuta la presa di possesso del fondo in proprietà Chiusano, che è stato occupato di fatto per un'estensione di mq 710;

- con atto di citazione notificato in data 04/02/2013, i costituiti Giammarino Giovanni, Giammarino Antonietta, Giammarino Vincenzina, Giammarino Pasqualina e Macchia Gianfranco, nonché il sig. Giammarino Carmine, C.F. GMMCMN53D07I281J, nato il 07/04/1953 a S. Angelo dei Lombardi (AV), rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Felicita Laudisi, assumendo di essere proprietari, quali eredi di Chiusano Carmela, del predetto fondo esteso mq 710, in parte coincidente con le attuali, maggiori p.lle 850,

849 e 854, e lamentando che tale terreno è stato illegittimamente occupato ed irreversibilmente trasformato dalla P.A., hanno convenuto dinanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, oggi accorpato al Tribunale di Avellino, il Comune di S. Angelo dei Lombardi e l'IACP di Avellino per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni da perdita del diritto dominicale e da mancato godimento del suolo; essi attori, poi, hanno chiesto anche la condanna del solo IACP al risarcimento degli ulteriori danni derivanti dal frazionamento del terreno e dall'accatastamento dei fabbricati ivi costruiti, avendo l'Istituto posto in essere tali attività in assenza di autorizzazione dei proprietari medesimi;

- in particolare, nell'atto introduttivo del giudizio si rimarca che la presa di possesso dell'area, volta alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, è intervenuta il 31/03/1987 in forza di un decreto di occupazione temporanea in via d'urgenza (decreto n. 3 del 18/02/1987) adottato a seguito di una delibera di localizzazione (delibera di C.C. n. 28/1987) viziata in quanto carente di qualsivoglia previsione dei termini iniziali e finali della procedura espropriativa e della esecuzione dei lavori; di qui la nullità dell'intero procedimento di acquisizione per inesistenza originaria della dichiarazione di pubblica utilità, dunque la configurabilità di un illecito permanente;

- nel giudizio, iscritto al n. 126/2013 R.G.A.C., si sono costituiti sia il Comune di S. Angelo dei Lombardi, con l'Avv. Gerardo Forte, che l'IACP di Avellino, con l'Avv. Antonio Castellano, confutando le avverse asserzioni e chiedendo il rigetto della domanda attorea; l'IACP ha anche eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che, con delibera di G.M. n. 109 del 10/02/1987, il Comune di S. Angelo dei Lombardi ha preso atto dell'indisponibilità di esso IACP ad accettare delega per le operazioni di esproprio e si è così impegnato ad eseguirle direttamente;

- all'udienza del 17/11/2014 l'Avv. Angela Felicita Laudisi ha rappresentato che in data 24/05/2013 era intervenuto il decesso del proprio assistito Giammarino Carmine, sicché il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo;

- riassunto il giudizio dal Comune di S. Angelo dei Lombardi, si sono costituiti tutti gli eredi del predetto Giammarino Carmine, ovvero i sigg. Giammarino Giovanni, Giammarino Antonietta, Giammarino Vincenzina, Giammarino Pasqualina e Macchia Gianfranco, originari attori sempre difesi dall'Avv. Angela Felicita Laudisi, nonché la sig.ra Sgueglia Rita con l'Avv. Domenico Francesco De Simone.

Tanto premesso,

CONSIDERATO

- che i predetti sigg. Giammarino – Macchia – Sgueglia hanno avanzato proposta transattiva ed hanno offerto di cedere volontariamente al Comune di S. Angelo dei Lombardi l'area che si assume essere stata illegittimamente occupata, a fronte del pagamento della complessiva somma di € 40.000,00 e con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa anche nei confronti dell'IACP per la vicenda di cui in premessa;

- che, con delibera, il Comune di S. Angelo dei Lombardi ha espresso parere favorevole in ordine alla citata proposta di bonaria definizione della vertenza, addivenendosi in tal modo al definitivo acquisto dell'area con esborsi inferiori a quelli necessari per l'acquisizione sanante prevista dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

- che, con la già mentovata determina n.....del..... anche l'IACP di Avellino, esprimendo parere favorevole sui termini della transazione, ha autorizzato l'Avv.Castellano a sottoscrivere la proposta transattiva nei termini in essa specificati e dai quali scaturisce altresì, per esso Istituto, l'impegno all'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite;

- che, dunque, i legali rappresentanti, anche per come rappresentati, dei predetti Enti sono autorizzati a transigere la controversia in questione nei termini innanzi riferiti e di seguito meglio specificati;

- che l'importo di € 40.000,00 andrà versato dal Comune in favore dei cedenti pro quota ereditaria;

- che l'originaria proprietaria del terreno, sig.ra Chiusano Carmela (C.F. CHSCML33E45I281I), ha lasciato a sé eredi legittimi il coniuge Giammarino Giovanni (C.F. GMMGNN28T19I281Y) ed i figli Giammarino Michelina (C.F. GMMHML50R42I281G), Giammarino Carmine (C.F. GMMCMN53D07I281J), Giammarino Pasqualina (GMMPQL55S69I281Z), Giammarino Antonietta (C.F. GMMNNT60T42I281A) e Giammarino Vincenzina (C.F. GMMVCN63A62I281F);

- che la sig.ra Giammarino Michelina, nata il 02/10/1950 a S.Angelo dei Lombardi (AV), è deceduta in data 05/04/2008 lasciando a sé erede legittimo l'unico figlio Macchia Gianfranco (C.F. MCCGFR73S03C665G), per aver rinunciato all'eredità il marito Macchia Giuseppe (C.F. MCCGPP37B21L656H) con dichiarazione ricevuta il 21/01/2009 dal Cancelliere del Tribunale di Torino – Sez. Distaccata di Chivasso, rep. n. 143 del 27/01/2009, registrata in Chivasso il 04/02/2009 al n. 35 serie IV;

- che il sig. Giammarino Carmine, nato il 07/04/1953 a S.Angelo dei Lombardi (AV), è deceduto in data 24/05/2013 lasciando a sé eredi legittimi la moglie Sgueglia Rita (C.F. SGGRTI54E44A023R), il padre Giammarino Giovanni (C.F. GMMGNN28T19I281Y), le sorelle Giammarino Pasqualina (C.F. GMMPQL55S69I281Z), Giammarino Antonietta (C.F. GMMNNT60T42I281A) e Giammarino Vincenzina (C.F. GMMVCN63A62I281F) nonché il nipote Macchia Gianfranco (C.F. MCCGFR73S03C665G) per rappresentazione, quale unico figlio della sorella premorta Giammarino Michelina;

- che, così, il Comune di S.Angelo dei Lombardi dovrà versare € 14.666,68 in favore di Giammarino Giovanni (di cui € 13.333,35 a lui dovuti quale coniuge di Chiusano Carmela ex art. 581 c.c. ed € 1.333,33 al medesimo dovuti quale genitore di Giammarino Carmine ex art. 582 c.c.), € 5.444,44 in favore di Macchia Gianfranco (di cui € 5.333,33 a lui dovuti quale unico erede della figlia di Chiusano Carmela ex artt. 581 e 566 c.c. ed € 111,11 al medesimo dovuti quale unico figlio della sorella premorta di Giammarino Carmine ex artt. 582 e 468 c.c.), € 3.555,56 in favore di Sgueglia Rita (a lei dovuti quale coniuge di Giammarino Carmine ex art. 582 c.c.), € 5.444,44 in favore di Giammarino Pasqualina (di cui € 5.333,33 a lei dovuti quale figlia di Chiusano Carmela ex art. 581 c.c. ed € 111,11 alla medesima dovuti quale sorella di Giammarino Carmine ex art. 582 c.c.), € 5.444,44 in favore di Giammarino Antonietta (di cui € 5.333,33 a lei dovuti quale figlia di Chiusano Carmela ex art. 581 c.c. ed € 111,11 alla medesima dovuti quale sorella di Giammarino Carmine ex art. 582 c.c.), € 5.444,44 in favore di Giammarino Vincenzina (di cui € 5.333,33 a lei dovuti quale figlia di Chiusano Carmela ex art. 581 c.c. ed € 111,11 alla medesima dovuti quale sorella di Giammarino Carmine ex art. 582 c.c.);

SI CONVIENE

1) i sigg. Giammarino Giovanni, Giammarino Antonietta, Giammarino Vincenzina, Giammarino Pasqualina, Macchia Gianfranco e Sgueglia Rita si impegnano a trasferire al Comune di S. Angelo dei Lombardi, ognuno per la quota di spettanza, la piena proprietà del terreno in premessa descritto, che risulta utilizzato per scopi di pubblica utilità e che è stato modificato, in assenza di un valido provvedimento di esproprio, mediante la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare;

2) il Comune di S. Angelo dei Lombardi si impegna a pagare in favore dei predetti, a titolo di prezzo per l'acquisto del terreno ed altresì a titolo di indennizzo per qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, anche relativo al periodo di occupazione illegittima, la complessiva somma di € 40.000,00 da ripartirsi tra gli aventi diritto come innanzi chiarito;

3) i sigg. Giammarino Giovanni, Giammarino Antonietta, Giammarino Vincenzina, Giammarino Pasqualina, Macchia Gianfranco e Sgueglia Rita, ad intervenuto pagamento, rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria per la vicenda di che trattasi, anche nei confronti dell'IACP di Avellino;

4) l'atto pubblico di trasferimento della proprietà del terreno, con contestuale pagamento della somma concordata, dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, previo frazionamento dell'area interessata, necessario per la sua corretta individuazione catastale, che andrà tempestivamente effettuato a cura e spese del Comune di S. Angelo dei Lombardi su autorizzazione dei proprietari i quali a tanto sin d'ora acconsentono;

5) le spese di registrazione di questa scrittura, ove dovute, e tutte quelle consequenziali, ivi compresi i costi dell'atto pubblico, rimarranno a carico del Comune medesimo;

6) il giudizio n. 126/2013 R.G.A.C. ex Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, attualmente pendente dinanzi all'accorpante Tribunale di Avellino, sarà abbandonato e lasciato estinguere per inattività delle parti ex art. 309 c.p.c., con integrale compensazione delle relative spese e con rinuncia da parte dei difensori al beneficio della solidarietà previsto dalla legge professionale forense;

7) per effetto di quanto innanzi, salvo buon fine, le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte e di non avere altro a pretendere l'una dall'altra; con spiega che, ove gli impegni assunti non dovessero essere rispettati, la transazione perderà automaticamente la sua validità e dalla stessa non potranno scaturire ammissioni, riconoscimenti o rinunce di alcun genere.

L.C.S. in 4 originali"

CONSIDERATO che come detto in premessa la transazione, anche sulla base del parere espresso dal legale di fiducia dell'Istituto, risulta favorevole non essendovi in essa previsto alcun onere a carico dell'Ente se non la compensazione delle spese;

RITENUTO opportuno sottoscrivere la suddetta transazione e autorizzare l'avvocato Antonio Castellano dello Studio Legale Castellano, già difensore dell'Ente nel giudizio in

oggetto a sottoscriverla in nome e per conto dell'Istituto, dando per rato e fermo l'operato dell'incaricato professionista;

SENTITO il Direttore Generale,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano nel presente dispositivo:

Di autorizzare l'avvocato Antonio Castellano dello Studio Legale Castellano, già difensore dell'Ente nel giudizio in oggetto, con studio in Avellino al Corso Umberto I n. 80, a sottoscrivere in nome e per conto dell'Istituto la citata transazione con il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi nonché gli eredi Giammarino dando per rato e fermo l'operato dell'incaricato professionista.

=====

VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio GUASTAFERRO

=====